



## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA**

**15 Settembre 2014– 15 Settembre 2018 STEP UP**

**COD. ISIN IT0005053944**

### **Art. 1) Importo e taglio dei titoli**

Il prestito obbligazionario Banca di Credito Cooperativo di Bellegra 15 Settembre 2014- 15 Settembre 2018 STEP UP, e' emesso, nell' ambito dell' attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, per un importo massimo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 ) ed e' costituito da obbligazioni al portatore aventi tagli pari ad un valore nominale minimo di 10.000,00 euro ciascuno e successivi multipli di 1.000,00 euro. Le obbligazioni sono emesse esclusivamente al portatore e accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 24.02.98 n. 58, dell'art 36 del D.Lgs. 24.06.98 n. 213 e del Regolamento di attuazione, delibera Consob n. 11768 del 23/12/98. Non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati.

### **Art. 2) Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100), ossia al prezzo di euro 1.000,00 per ogni obbligazione e successivi multipli di 1.000,00 euro oltre al rateo di interesse eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito a quella di sottoscrizione.

### **Art. 3) Modalita' di collocamento e sottoscrizione**

Il prestito puo' essere sottoscritto presso gli sportelli dell'emittente dal 15/09/2014 al 15/09/2018 in fase di collocamento fino al raggiungimento dell' importo massimo di 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) di euro con addebito ai sottoscrittori dei dietimi di interesse maturati dal 15/09/2014 incluso il giorno di regolamento.

In ogni caso il collocamento verrà chiuso il 31/03/2015. Qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto alla data del 31/03/2015 la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

### **Art. 4) Durata del prestito**

Il prestito obbligazionario ha la durata di 48 mesi che decorrono dal 15/09/2014 e sarà integralmente rimborsato in una unica soluzione, alla pari, il 15/09/2018 e da tale data cesserà di essere fruttifero.

### **Art. 5) Rimborso anticipato**

Non è prevista nessuna facolta' di rimborso anticipato sia da parte della banca che da parte del sottoscrittore.

### **Art. 6) Negoziabilità obbligazioni**

Lo strumento finanziario offerto sarà oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione "HI-MTF", gestito da HI-MTF Sim S.p.A., cui l'Istituto Centrale del Credito Cooperativo (ICCREA Banca) è aderente diretto. La domanda di ammissione sarà presentata entro 90 giorni dalla data chiusura del collocamento. Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia che i titoli saranno effettivamente ammessi alla negoziazione.

### **Art. 7) Data di godimento, interessi e cedole.**

Il prestito obbligazionario ha godimento a partire dal 15/09/2014.

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse pagato in via posticipata e calcolato sulla base dell'anno civile secondo il periodo ACT/ACT e determinato al tasso e con le scadenze riportate nel seguente prospetto:

scadenza cedola	tasso nominale lordo su base annua %	ritenuta fiscale al 26%	rendimento effettivo netto su base annuale %
15/03/2015	2,25	0,58	1,67
15/09/2015	2,25	0,58	1,67
15/03/2016	2,50	0,65	1,85
15/09/2016	2,50	0,65	1,85
15/03/2017	2,75	0,71	2,04
15/09/2017	2,75	0,71	2,04
15/03/2018	3,00	0,78	2,22
15/09/2018	3,00	0,78	2,22

rendimento effettivo annuo netto, in regime di capitalizzazione composta, calcolato ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

L'ultima cedola interessi è pagabile pertanto il 15/09/2018

### **Art. 8) Servizio del prestito.**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli dell'emittente.

### **Art. 9) Termine di prescrizione e di decadenza.**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

### **Art. 10) Regime fiscale.**

In base alla normativa attualmente vigente ( D.Lgs. n. 239/96, D.Lgs n 461/97 e da D.L. del 13/08/2011 n 138), agli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte o tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

### **Art. 11) Garanzie.**

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

### **Art. 12) Varie.**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione locale, nonché esposto nei propri locali aperti al pubblico. Per la comunicazione del tasso cedolare, così come previsto dall'art. 7 del presente regolamento, si provvederà solamente mediante adeguata affissione nei propri locali aperti al pubblico.

L'esercizio dei diritti incorporati nel titolo spetta al soggetto legittimato sulla base del regime di circolazione vigente per il titolo stesso.

### **Art. 13) Foro competente.**

Ciascuna Obbligazione è regolata dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'emittente; laddove l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del secondo comma dell'art.1469-bis cod.civ.il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

## INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

1. **Tipologia di rischi:** l'investimento nei titoli oggetto dell'emissione è caratterizzato dal concorso di varie tipologie di rischio.

Da un lato, sussistono i rischi propri dei titoli di debito; infatti, sottoscrivendo tali titoli si diventa finanziatori dell'emittente, e si acquisisce il diritto al pagamento degli interessi previsti nel caso in cui si verificano le condizioni contemplate nel contratto e, a scadenza, al rimborso del capitale prestato. Dall'altro l'investimento comporta gli elementi di rischio propri di un investimento obbligazionario:

a- **RISCHIO TASSO D'INTERESSE**

Le obbligazioni in emissione sono soggette al rischio d'interesse tipico per i titoli a reddito fisso, ovvero derivante dall'oscillazione dei tassi e quindi del corso di mercato del titolo.

b- **RISCHIO EMITTENTE**

Acquistando il titolo si diventa finanziatore dell'emittente assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale fermo restando quanto previsto all'art. 10 del regolamento.

c - **RISCHIO LIQUIDITA'**

Qualora l'investitore decidesse di procedere alla vendita del titolo, prima della scadenza, potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare l'investimento e conseguentemente ottenere un valore inferiore a quello originariamente investito.

2. **Disinvestimento dei titoli:** i titoli potrebbero non essere ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di scambio, essi potrebbero quindi presentare problemi di liquidabilità prima della scadenza, a prescindere dall'emittente e dall'ammontare.

**NB: La BCC di Bellegra s.c. ha un interesse in conflitto nell'operazione di collocamento del presente prestito in quanto trattasi di valore mobiliare di propria emissione.**